

Ravenna

25 settembre 2013

Le detrazioni per gli interventi sugli immobili

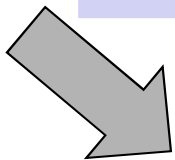
- **36% - 50%** (recupero edilizio);
- **55% - 65%** (interventi finalizzati al risparmio energetico)

**Novità anni
2012, 2013 e 2014**

Provvedimenti normativi emanati nel **2011**

Le vigenti detrazioni del **36%** (recupero edilizio) e **55%** (interventi finalizzati al risparmio energetico) sono state oggetto di un completo riordino.

Articolo 7, D.L. nr. 70/2011	Semplificazioni su comunicazioni C.O. Pescara e mano d'opera
Articolo 2, D.L. nr. 138/2011	Scelta per la detrazione in caso di cessione immobile
Articolo 4, D.L. nr. 201/2011	A regime nel TUIR la vigente normativa sul 36% e 55%

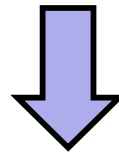


L'impianto normativo è stato nuovamente rivisto con il D.L. nr. 63/2013

Chiarimenti forniti sull'applicazione degli oneri
- risposte a quesiti -

Circolare del 09/05/2013 n. 13/E - Agenzia delle Entrate -
Circolare del 01/06/2012 n. 19/E - Agenzia delle Entrate -
Circolare del 25/05/2012 n. 15/E - Agenzia delle Entrate -
Circolare del 13/05/2011 n. 20/E - Agenzia delle Entrate -
Circolare del 01/07/2010 n. 39/E - Agenzia delle Entrate -
Circolare del 23/04/2010 n. 21/E - Agenzia delle Entrate -

Decreto sviluppo



Art. 11, comma 1, del **DL. n. 83/12**
Aumento limiti di spesa e novità su detrazioni immobili
36% e 55% anni di imposta 2012 e 2013

Articolo 16 bis TUIR

- **Spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio: per gli importi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro.** La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Divieto per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione in 5 o 3 quote annuali;

Impatto
beneficio
2012 e
2013 con
aumento
aliquota e
limiti

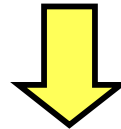
Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

- **Spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici: la detrazione del 55 per cento è prorogata al 30 giugno 2013** ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Conferma
beneficio
2012
e proroga di
6 mesi nel
2013

Altre novità per il 2013

Con la pubblicazione sulla G.U. 3/8/2013, n.181 è entrata in vigore, a decorrere dal 4/8/2013, la Legge 3/8/2013, n.90/2013 di conversione del DL n.63/2013, Decreto
"Energia"



Artt. 14, 15, 16

Disposizioni di carattere fiscale modificative di quelle vigenti con **ampliamento dei benefici (limiti ed aliquote)** in essere per un periodo temporale limitato

Nel **dettaglio**, il predetto decreto n. 63/2013 dispone:

1. la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliare;
2. la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%);
3. la proroga della detrazione (sempre al 65%) fino al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
4. l'introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, se connessa ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di euro 10.000,00.

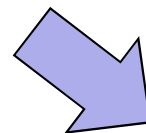
In **sede di conversione** in legge n.90/2013 del decreto n.63/2013:

1. è stata estesa fino al 31/12/2013 anche la detrazione del 65% agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
2. è stata estesa fino al 31/12/2013 anche la detrazione del 50% per l'acquisto mobili, anche ai grandi elettrodomestici, purché rientranti nella categoria A+, A per i forni sempre entro il limite massimo di spesa agevolabile di € 10.000;
3. è stato inserito fino al 31/12/2013 anche la detrazione del 65% (fino ad un massimo di € 96.000 per unità immobiliare) per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, attivate dal 5/8/2013 (dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite sia ad abitazioni principali che attività produttive.

D.L. nr. 63/2013 proroga 50%

1. la proroga fino al 31/12/2013 della **detrazione IRPEF del 50 per cento** delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000,00 per unità immobiliare;

**Detrazione
36% - 50%**



- Singole unità immobiliari;
- Condomini

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 si applica la **detrazione** IRPEF nella misura del **50%** con il **limite** massimo di spesa detraibile pari a **96.000,00 euro**.

Restano **ferme**:

- **le categorie di interventi agevolabili**, elencati nell'art. 16 bis, comma 1 TUIR;
- gli **adempimenti** (fatture, bonifici ed indicazione dati catastali in dichiarazione)

Detrazione 36-50%

lettere a) b) d) e) f) g) ed l)

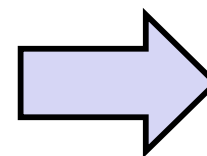
- Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati **sulle parti comuni di edifici residenziali**.
- Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati **sulle singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
- Interventi relativi alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali** anche a proprietà comune.
- Interventi finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
- Interventi relativi all'adozione di misure **finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi**.
- Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al **contenimento dell'inquinamento acustico**.
- Interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli **infortuni domestici**.

Detrazione 36%

lettera h)

Ipotesi concreta con chiarimento di prassi

**IMPIANTI FOTOVOLTAICI
DETRAZIONE DEL 36%/50%**



Risoluzione del 02/04/2013 n. 22 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall'art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica

Con **Parere protocollato n. 137364/2012**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **può godere della detrazione fiscale del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013) l'installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia elettrica.**

nuovo art. 16-bis del TUIR:

"relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".

questi lavori possono essere realizzati:

***"anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,*
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia»**

Documentazione da conservare per i controlli

Risoluzione nr. 22/E del 2013

In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett. h) in esame, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle considerazioni in precedenza riportate, ha evidenziato che la realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico.

Sufficiente la documentazione dell'avvenuto acquisto ed installazione dell'impianto

Questi interventi non possono, invece, beneficiare della **detrazione del 55% sul risparmio energetico che incentiva l'installazione di pannelli solari esclusivamente: "per la produzione di acqua calda" non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica (cfr. Risoluzione nr. 207/E del 2008).**

•Impianti fotovoltaici **SI** detrazione art. 16 bis TUIR perché l'impiego fonti rinnovabili rientra nel concetto risparmio energetico di cui alla lett. h);

•Impianti fotovoltaici **NO** detrazione 55%-65% riservata per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1 comma 346, Legge n. 296/06. Ossia l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

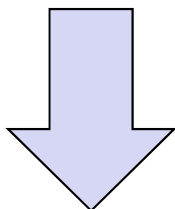
Benefici alternativi

Se si beneficia dell'agevolazione del 50%, l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il "quinto conto energia" (D.M. 5 luglio 2012). Il bonus fiscale non può infatti cumularsi alle tariffe incentivanti.

*"le tariffe incentivanti **non** sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ..."* **(risoluzione 207/E 2008).**

D.L. nr. 63/2013 convertito in legge nr. 90/2013

Novità 55% - 65%



Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

- 1. la proroga fino al 31/12/2013 della detrazione IRPEF/IRES** delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici **potenziata al 65%** (invece del 55%);
- 2. la proroga della detrazione (sempre al 65%) fino al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni** di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;

L'agevolazione presenta le stesse caratteristiche e condizioni:

- Rateizzazione in 10 anni;
- Stessi soggetti beneficiari;
- Quattro tipologie di interventi;
- Obbligo invio ENEA della comunicazione dopo 90 gg fine lavori
(problema «*rimessione in bonis*» per rispetto scadenza - cfr. circolare nr. 13/E del 2013 -)

Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

Decorrenza nuove agevolazioni:

• Per quanto riguarda gli interventi relativi al **risparmio energetico**, la bozza iniziale del decreto prevedeva l'avvio del bonus del 65% dal 1° luglio 2013 (data successiva il termine delle previsioni di cui all'art. 11 D.L. nr. 83/2012). Il testo approvato, invece, prevede l'entrata in vigore al **6 giugno 2013**.

• Pertanto **dal 6 giugno 2013** i bonifici bancari e postali effettuati per beneficiare della precedente detrazione del 55%, danno diritto alla **detrazione maggiorata del 65%**.

**STESSE CASISTICHE CON PROBLEMA DECORRENZA A CAUSA DELLA MODIFICA DEL
TESTO IN SEDE DI CONVERSIONE RELATIVAMENTE A:**

- interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Circolare nr. 29/E

Del 18/09/2013

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per i condizionatori d'aria con pompe di calore ad alta efficienza, gli scaldacqua verdi e gli impianti geotermici a bassa entalpia spetta la detrazione del **65% anche per i pagamenti effettuati dal **6 giugno 2013 al 3 agosto 2013**, cioè prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto **n.63/2013**.**

Decorrenza agevolazioni:

Legge n. 296/06 art. 1, commi da 344 a 349

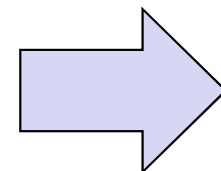
- interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Legge n. 296/06 art. 1, comma 347

interventi di sostituzione,
integrazione totale o parziale, di
impianti di climatizzazione
invernale

Bonifici fino al 05/06/2013	Aliquota 55 % entro il limite di euro 54.545,45
Bonifici dal 06/06/2013 al 31/12/2013	Aliquota 65% entro il limite di euro 46.153,85

Restanti interventi Legge n. 296/06
BONIFICI AL 65% DAL 6 GIUGNO 2013 CON NUOVI LIMITI



L'aumento della percentuale di detrazione dal 55% al 65% della spesa sostenuta non è stata però accompagnata da un aumento del limite massimo di detrazione fruibile, con la conseguenza implicita che si riduce la soglia massima di spesa rispetto al quale calcolare la detrazione. Infatti, rispetto alle tipologie di lavori già elencati in precedenza, le soglie massime di spesa si riducono nel seguente modo:

Sempre 10 rate

interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti

- Valore massimo della detrazione 100.000 euro.
- Limite di spesa in considerazione del 55% pari a €181.818,18.
- Nuovo limite di spesa in considerazione della percentuale del 65% pari a €153.846,15

interventi sull'involucro di edifici
esistenti e installazione di
pannelli solari

- Valore massimo della detrazione €60.000.
- Limite massimo di spesa precedente pari a €109.090,91.
- Limite attuale pari a €92.307,69

interventi di sostituzione,
integrazione totale o parziale, di
impianti di climatizzazione
invernale

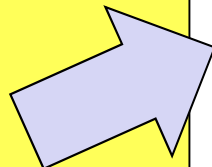
- Valore massimo della detrazione €30.000.
- Limite massimo di spesa precedente pari a €54.545,45.
- Limite attuale pari a €46.153,85

Risoluzione nr. 36/E del 2007**- somma limiti per uno stesso immobile -**

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (*Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6*) sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti “ il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.”

**Persone fisiche obbligo di pagamento con
BONIFICO**

**problematica «causale» comune al 36% - 50%
per ritenuta all'impresa**

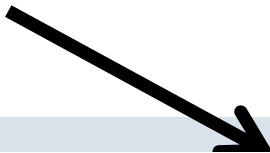


Risoluzione nr. 55/E del 07/06/2012

Il quesito rivolto all'amministrazione **finanziaria riguardava, tra l'altro, la mancata indicazione del riferimento normativo** nella causale dell'ordine che aveva disposto il bonifico, oltre agli altri elementi essenziali previsti dal citato decreto attuativo. Secondo l'Agenzia delle Entrate tali mancanze impedirebbero agli istituti di crediti ed a Poste Italiane di effettuare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. nr. 78/2010 nei confronti delle imprese beneficiarie il pagamento.

Per questa ragione, la posizione dell'Agenzia delle Entrate, porta al mancato riconoscimento della detrazione del 36%, in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico, benchè in altre posizioni di prassi (cfr. ***Risoluzione 15.07.2008 n. 300 e Risoluzione 07.08.2008 n. 353***) si era sostenuto che l'incompletezza dei dati del bonifico potesse essere sanata.

**Possibile riversamento della somma all'impresa
e detrazione con bonifico corretto**



L'Agenzia concede ai contribuenti, nel caso di bonifici "incompleti", di ripetere il pagamento nelle corrette modalità, indicando tutti i dati richiesti.

Qualora un contribuente nel 2012 abbia sostenuto spese che godono delle detrazioni 36%-55%, pagando con un bonifico non corretto, può procedere nel 2013 alla ripetizione del pagamento al beneficiario, disponendo un nuovo bonifico "completo".

In tal modo, l'intermediario finanziario è in grado di operare correttamente la ritenuta d'acconto del 4% e al contribuente non è disconosciuta la detrazione.

Detrazione dal 2013 (in sede di dichiarazioni fiscali presentate nel 2014) ossia a partire dal periodo d'imposta in cui viene nuovamente eseguito il pagamento.

Per effetto del nuovo pagamento le parti, nell'ambito della propria autonomia negoziale, potranno stabilire le modalità di restituzione delle somme relative al primo bonifico "incompleto". Per le imprese che hanno svolto i lavori non si verificano i presupposti per l'emissione di nota di variazione (ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/72). Resta, pertanto, confermata la fattura originariamente emessa.

Detrazione 55% - 65% altri adempimenti

SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

La documentazione deve essere conservata per il periodo in cui può essere attuata l'attività di accertamento

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI (SCHEMA DI CUI ALL'ALLEGATO E DEL DECRETO)

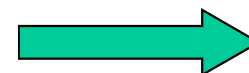
PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE

FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE

DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

Dal 2008
Trasmettere
all'ENEA
SOLO
per via
telematica
ottenendo
ricevuta
Informatica
dopo la
fine lavori

Se i lavori non sono conclusi



Invio comunicaz. monitoraggio entro 31/03 anno successivo

Art. 5, c. 4 bis
D.M. 19/02/2007

Dal 2008: Pannelli solari, finestre e infissi basta la certificazione del produttore. NO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

4-bis. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 le attestazioni di cui al presente articolo non sono richieste per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4 concernente l'installazione di pannelli solari.

Detrazione del 55% per le spese che proseguono
per più periodi di imposta

Circolare nr. 21/E punto 3.5

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 29, comma 6, decreto legge 29/11/2008, n. 185, per consentire il monitoraggio dell'onere a carico dello Stato per ciascun esercizio finanziario. Poiché la norma non disciplina ipotesi mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che:

- **l'omesso invio del modello** di comunicazione;
- la mancata osservanza del termine del 31 marzo;

non comportino la decadenza dal beneficio ma si applica una sanzione

Detrazione del 55% spese che proseguono per più periodi di imposta

LA SANZIONE (art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997
(omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie)

Min. 258,00 Euro

Max. 2.065,00 euro.

Solo se sono state sostenute spese nell'anno
ed i lavori non sono terminati

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

NO *remissione in bonis* art. 2, comma 1, DL 16/2012, secondo il chiarimento
della **Circolare nr. 38/E del 2012, paragrafo 3.1**
perché il mancato adempimento non comporta decadenza dal beneficio

Adempimento Comunicazione all'A.E. entro 31 marzo 2013

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

PERIODO DI RIFERIMENTO	RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DALL'ANNO SOLARE											
	ANNO 2012			PERIODO D'IMPOSTA dal giorno mese anno al giorno mese anno								
DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale											
	PROPRIETÀ PRIVATA Possessore Detentore Contitolare											
	PROPRIETÀ COMUNE Amministratore Condomino Codice fiscale del condominio											
DATI DELL'IMMOBILE	Comune Provincia (sigla) CAP											
	Indirizzo N. civico											
	DATI DEL CATASTO Codice catastale Foglio Numero/Particella Sub											
	DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO Data giorno mese anno Numero protocollo											
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344) ☐ ,00											
	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345) X importo ,00											
	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346) ☐ ,00											
	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347) ☐ ,00											
DATA INIZIO LAVORI	giorno mese anno											

Controllo da parte del CAF in sede di assistenza nel mese di maggio 2013

Tardività rispetto al 31/03/2013
Solo invito ravvedimento
Ad esempio:
lavori iniziati al 30/10/2012 spesa 2012 e non ultimati

Il problema rimane per eventuale tardività anche della comunicazione a consuntivo da fare all'ENEA entro i 90 gg. chiusura lavori

Adempimento Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni fine lavori

**Chiarimento Agenzia Entrate
nella circolare
nr. 13/E del 2013**



Rettifica risposta sito ENEA
faq nr. 70 opzione per la
remissione in bonis

Si chiede se può essere applicabile in questa fattispecie la disposizione di cui **all'art. 2, comma 1, D.L. 2/3/2012 n. 16**. In tale disposizione è previsto che la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale omissis, è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza. A tal fine è comunque necessario che l'interessato:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- effettui la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione "della prima dichiarazione utile";
- effettui "contestualmente" il versamento della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 nella misura minima prevista (ossia, € 258), con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

Adempimento Comunicazione all'ENEA entro 90 giorni fine lavori Circolare nr. 13/E del 2013 interpretazione restrittiva

«Per quanto concerne, in particolare, il termine entro il quale l'adempimento in sanatoria deve essere effettuato, la citata circolare n. 38/E del 2012 ha precisato che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso".

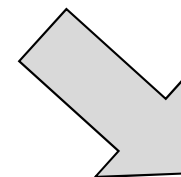
Se, per esempio, il termine per l'invio della scheda informativa all'ENEA scade il 30 giugno 2013,

l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012.»

RISPOSTA ENEA - 30 settembre anno successivo -

In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che **il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali.** In particolare, occorre provvedere all'invio della documentazione all'ENEA, secondo le modalità di cui alla faq n°2, **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro.** Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.

Introduzione della detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, se connessa ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di euro 10.000,00.



Acquisto MOBILI ed
ELETTRODOMESTICI

Riproposta l'agevolazione già introdotta con l'articolo 2 del D.L. nr. 5/2009 che consentiva una detrazione IRPEF del 20%, in cinque rate, da calcolare sulle spese sostenute nel limite di 10.000,00. Le spese sostenute erano quelle riconducibili al periodo 7/2/2009 al 31/12/2009 e potevano riguardare l'acquisto di:

- mobili,
- elettrodomestici di classe energetica A+ o A per i forni,
- apparecchi televisivi,
- computer,

destinati all'arredamento di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi agevolati ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 449/1997, avviati dal 1° luglio 2009.

Detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ed elettrodomestici

- comunicato stampa AE del 4 luglio 2013

Come avere diritto alla detrazione - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con successive comunicazioni saranno forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'agevolazione.

Detrazione del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili, ed elettrodomestici

- Modifiche in sede di conversione

L'agevolazione spetta, oltre che per l'acquisto di mobili, anche per l'acquisto di:

- -grandi elettrodomestici, purchè rientranti nella categoria A+ o A per i forni;
- apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica (ossia apparecchi a basso consumo);
- le spese agevolabili sono individuate in **quelle sostenute dal 6.6.2013** (data di entrata del Decreto in esame).

LIMITI

Va evidenziato che l'importo massimo della spesa agevolata (EURO 10.000), si aggiunge alla soglia massima di EURO 96.000 prevista per gli interventi di recupero edilizio.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO AL BONUS MOBILI

Le spese sono agevolabili anche se sostenute prima di quelle necessarie alla ristrutturazione purché i relativi interventi siano già avviati;

- grandi elettrodomestici, purché rientranti nella categoria A+ o A per i forni;**
- (riferimento all'art.1B del decreto legislativo 25 luglio 2005 n.151);**
- Il bonus spetta per acquisto mobili ed elettrodomestici **nuovi**, anche se gli stessi risultano destinati all'arredo di ambiente diverso rispetto a quello dell'intervento;**
- Ai fini della detrazione è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito.**

Va evidenziato che non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

LIMITI DI SPESA

Il D.M. 28/12/2012 ha definito le modalità di incentivazione per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dal 3/01/2013, data di entrata in vigore del decreto.

L'impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato è pari a :

- € 200 milioni per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti individuati come amministrazioni pubbliche;**
- € 700 milioni per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti privati, intesi come **persone fisiche, condomini** e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.**

INTERVENTI INCENTIVABILI PER I SOGGETTI PRIVATI

Per i soggetti privati (persone fisiche, condomini, soggetti titolari di reddito di imprese) sono incentivati:

- a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche.**
- b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre con generatori di calore a biomassa.**
- c) installazione di collettori solari termici,**
- d) sostituzione di caldaie elettriche con sistemi a pompa di calore.**

Definizione di intervento di piccola dimensione:

- per le lettere a) e b): impianti di potenza nominale inferiore a 1.000 kW.**
- per la lettera c): impianti con superficie solare lorda inferiore a 1.000 metri quadrati.**

INTERVENTI INCENTIVABILI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Le Amministrazioni pubbliche possono accedere ai medesimi incentivi dei privati e, in aggiunta, ad incentivi per i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti:

- a)isolamento termico di superfici opache,**
 - b)sostituzione di vetri e infissi,**
 - c)sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione,**
 - d)installazione di sistemi di ombreggiamento e schermatura.**
- L'allegato 1 par. 1 individua i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica (valori massimi di trasmittanza, requisiti tecnici di soglia, etc).**
 - L'allegato 2 par. 1 individua i requisiti di soglia per l'accesso agli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica.**

CARATTERISTICHE DELL'INCENTIVO

Tutti gli interventi beneficiano di un incentivo che si attesta al 40% della spesa sostenuta; i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza, dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Nel caso di più interventi, l'incentivo è pari alla somma degli incentivi dei singoli interventi.

L'erogazione avverrà in 5 anni, o in 2 nel caso degli interventi più piccoli.

Nel caso di incentivo inferiore a 600 , l'incentivo sarà corrisposto in un'unica annualità.

PROCEDURA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

Soggetto responsabile: domanda al GSE attraverso portale internet, entro 60 giorni dall'effettuazione dell'intervento o fine lavori.

Le P.A. possono fare domanda al GSE contestualmente all'atto di definizione del contratto con una ESCO o della convenzione con Consip. In questo caso alla domanda deve essere allegata copia del contratto, contenente l'impegno a eseguire i lavori nei termini temporali previsti. Si tratta di una misura pensata per favorire il ricorso alle ESCO e al finanziamento terzi da parte della PA.

La domanda deve indicare in modo chiaro il tipo di intervento e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

All'istanza devono essere allegate:

- Attestato di certificazione energetica, ove previsto;**
 - Schede tecniche dei componenti e apparecchiature;**
 - Asseverazione di un tecnico abilitato;**
 - Fatture attestanti le spese sostenute e relative ricevute do bonifici bancari o postali;**
 - Diagnosi energetica, ove prevista;**
 - Se il soggetto responsabile è una ESCO, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale FTT o copia del contratto servizio energia;**
 - Autodichiarazione inerente il divieto di cumulo;**
 - eventuale titolo autorizzativo, ove previsto;**
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto, redatta da un installatore avente requisiti professionali previsti dal dlgs 28/2011;**
 - Certificato per il corretto smaltimento, ove previsto;**
- certificato rilasciato dal produttore, attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ove previsto.**

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare la documentazione per i 5 anni successivi all'intervento